

REGOLAMENTO (CE) N. 195/95 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1995
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (¹),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (³), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, dev'essere concessa un'integrazione al cotone non sgranato raccolto nella Comunità;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che il prezzo di obiettivo del cotone non sgranato è stato fissato per la campagna 1994/1995 dal regolamento (CE) n. 1876/94 del Consiglio (⁴);

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1994/1995 è stato fissato a 23,843 ECU per 100 kg dal regolamento (CE) n. 2150/94 della Commissione (⁵), modificato dal regolamento (CE) n. 3012/94 (⁶);

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento stimato in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura,

periodicamente, a partire dal prezzo del mercato constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità di applicazione del regime di interpretazione per il cotone (⁷), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/93 (⁸), somma di cui sono detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopra indicate, occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

(¹) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

(²) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(³) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(⁴) GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 17.

(⁵) GU n. L 228 dell'1. 9. 1994, pag. 31.

(⁶) GU n. L 320 del 13. 12. 1994, pag. 9.

(⁷) GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

(⁸) GU n. L 185 del 28. 7. 1993, pag. 19.